



OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2016

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2016**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2017, che da quest'anno deve essere presentata in via autonoma entro il 28 febbraio. Si ricorda, inoltre, che per importi superiori a 15.000 Euro è necessario presentare il mod. IVA con il **visto di conformità**.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016		
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE E ORIZZONTALE	La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 € , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24 , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.	
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE E CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO	La compensazione del credito Iva 2016 può essere effettuata:	
	PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2016, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2017.
	PER IMPORTI > 5.000 €	dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2016, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2017. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
PER IMPORTI > 15.000¹ €	È necessario il visto di conformità.	

¹ L'importo è aumentato a 50.000 Euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24	<p>Per una corretta compilazione del mod. F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole (art. 11 comma 2 D.l. 66/2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di presentazione di un mod. F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); ◆ in caso di presentazione di un mod. F24 a debito, con o senza compensazione, questo va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline/remote/home banking). <p>Oltre a questo², i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA di importo annuo superiore a € 5.000.</p>	
	UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24
	FINO A 5.000 EURO	Entratel/Fisconline/remote/home banking (tuttavia in caso di F24 a zero va utilizzato esclusivamente Entratel/Fisconline)
	OLTRE 5.000 EURO	Entratel/Fisconline
DA QUEST'ANNO DICHIARAZIONE IVA ENTRO FINE FEBBRAIO	<p>Come anticipato prima, l'utilizzo in compensazione del Credito IVA 2016 per importi superiori a 5mila euro, richiede preventivamente la presentazione del modello IVA 2017. Da quest'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è abolita la presentazione della Comunicazione Dati IVA; ◆ è abolita la presentazione della dichiarazione unificata (redditi+Iva), pertanto il mod. IVA 2017 deve necessariamente essere presentato in forma autonoma dal 1° al 28 febbraio 2017. <p>Va da sé che la presentazione della Dichiarazione IVA 2017 nel mese di febbraio consentirà la compensazione del credito IVA 2016, per importi superiori a 5mila Euro, dal 16.03.2017.</p>	

² Come chiarito con la Circolare 27/E del 19.09.2014.